

TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

SEZ. PROCEDURE CONCORSUALI

“RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE”

Ex art. 66 e succ. D.L. 14/2019 modificata ed integrata dal D. L.n. 83 del 17 giugno 2022

PER

I sig. ri **DEL RE GIANFRANCO TIZIANO**, cod. fisc. DLRGFR78H19Z112B, nato a [REDACTED], e **ALLEGRETTA SUSANNA**, cod. fisc. LLGSNN77L43F284R, [REDACTED], [REDACTED], rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Maldarelli, cod. fisc. MLDDNC64H11A662U, presso il cui studio in Trani alla Via delle Crociate 43 hanno eletto domicilio, pec: avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it.

* * * * *

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE

Redatta ai sensi dell'Art. 66, comma 2, del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14 (C.C.I.I.)

Requisiti soggettivi

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 14/2019 prevede che *“Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici”*.

L'art. 2 lett c) definisce *“«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*;

L'art 2 lett d) definisce *“«impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della*

liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.

L'art 2 lett e) definisce “<<consumatore>>: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Per tutte le ragioni infra esposte, gli istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Requisiti oggettivi

L'art. 66 D.Lgs n. 14/2019 prevede che l'accesso alle procedure familiari di ristrutturazione del debito è riservato al **debitore che si trovi in uno stato di sovraindebitamento**, ossia che versi, a norma del citato art. 2, comma 1, lett. c), in una situazione di crisi o di insolvenza. Sono tali lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e si manifesta con l'incapacità di far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate (**crisi**) ovvero lo stato che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (**insolvenza**).

Il requisito oggettivo è sussistente, trovandosi l'istante in una situazione di crisi ed insolvenza, come argomentato nel paragrafo relativo alla incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte, cui si rimanda espressamente.

Gli istanti, inoltre, non hanno presentato domande e fatto ricorso prima d'ora a nessuna istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e **non risultano in corso altre procedure previste dal Titolo IV del D.Lgs n. 14/2019.**

I ricorrenti hanno presentato istanza per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, procedura familiare, presso l'organismo OCC Di TRANI.

A seguito di tale istanza è stato nominato, quale Gestore della Crisi nella procedura prot. 17/2024 OCC di Trani, l'avv. Michele de Benedittis, (C.F. DBNMHL69D23Z614C), con studio in Corato (BT) alla Via Savonarola n. 9, pec: michele.debenedittis@pec.ordineavvocatitrani.it

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE E REDDITI MOBILIARI ED IMMOBILIARI

Il nucleo familiare dei ricorrenti è composto oltre che dagli stessi, sig. Del Re e sig.ra Allegretta, anche da tre figlie:

- Del Re [REDACTED];
- Del Re [REDACTED];
- Del Re [REDACTED].

Tutti i figli sono ancora a carico dei genitori, ovviamente, visto la minor'età.

Il sig. Del Re Gianfranco è lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato presso [REDACTED], e percepisce uno stipendio netto (al netto anche delle cessioni del quinto dello stipendio) di circa euro 1.600,00 euro.

Il Del Re ha una trattenuta volontaria dello stipendio erogata nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro.

La sig.ra Allegretta, invece, è assunta dal 13.09.2022 dalla [REDACTED] con contratto Part-time, per il quale percepisce uno stipendio di circa euro 450,00 mensili.

La busta paga della Allegretta è gravata da un pignoramento presso terzi eseguito dal Condominio di Via [REDACTED], per eccedenze relative ai consumi di acqua che il Del Re e la Allegretta hanno provveduto a contestare.

Prima di quest'ultimo impiego la sig.ra Allegretta è stata disoccupata per quasi 10 anni ed è questo il motivo principale per il quale la famiglia si trova in questo stato di difficoltà economica.

Fino al 2012, la Allegretta era stata assunta a tempo indeterminato presso la "[REDACTED]" con la qualifica di Ragioniere.

Percepiva, all'epoca, uno stipendio di circa euro 1.200,00 mensili che, sommati a quelli del coniuge di circa euro 1.800,00/1.900,00 (dato che non aveva ancora alcuna trattenuta sullo stipendio) mensili, consentivano al nucleo familiare un dignitoso stile di vita e, per di più, permetteva ai coniugi di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte.

Nel 2012 la società presso cui era assunta la Allegretta è fallita e quest'ultima si è trovata senza più un lavoro ed uno stipendio.

Ovviamente venendo meno una fonte di reddito, per di più cospicua, la famiglia Del Re – Allegretta ha dato fondo a tutti i propri risparmi per poter sopperire alle esigenze di vita.

Non trovando lavoro, hanno fatto ricorso a crediti esterni di finanziarie per bisogno di “liquidità” e, dopo tanti sforzi ora non riescono più a far fronte alle esposizioni debitorie contratte incolpevolmente ma per ovvie necessità.

Stando ai dati ISTAT, che di seguito si riportano, la spesa minima necessaria ad un nucleo familiare di cinque persone per essere al limite della cosiddetta soglia di povertà stimata nel meridione è pari ad euro 1.800,00/2.000,00 mensili.

Questa è quanto serve ad un soggetto per sopravvivere con il minimo indispensabile.

Dice infatti l'ISTAT: *“La spesa media mensile per consumi delle famiglie residenti è stimata a 2.437 euro in valori correnti (2.328 euro nel 2020; +4,7%) ma la metà delle famiglie spende meno di 2.048 euro al mese.*

Riprendono a crescere i divari territoriali, 728 euro tra Nord-ovest e Sud, da 625 euro nel 2020.

Dopo la leggera contrazione del 2020, tornano ad aumentare anche i divari nella spesa tra le famiglie di soli italiani e quelle con almeno uno straniero (590 euro in più, 477 nel 2020) e di soli stranieri (867 euro, 672 nel 2020).”

Tenuto conto del nucleo familiare così composto, e soprattutto di quanto evidenzia rinveniente dai dati ISTAT, occorre verificare la congruità delle spese necessarie al sostentamento degli istanti e del nucleo familiare.

Orbene, l'allegato 1 del cit. DPCM, prevede i seguenti moltiplicatori per la valutazione della correttezza e congruità delle spese familiari in base al numero dei componenti dello stesso:

Numero componenti	Parametro
1	1,00

2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente	

In applicazione dei predetti parametri al caso di specie si ha che l'importo dell'assegno sociale, pari ad euro 534,41 per il 2024, aumentato della metà e poi moltiplicato per 2,85 (nucleo familiare per 5 componenti), restituisce la somma di euro 2.284,60 che rappresenta l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Si possono ritenere, quindi, congrue e contenute le spese indicate dagli istanti per il sostentamento del nucleo familiare.

A fronte di tale reddito, i coniugi Allegretta – Del Re, affrontano tutte le spese relative al mantenimento della famiglia e, più precisamente, le spese sono le seguenti:

Spese per il sostentamento famiglia	annuali	mensili
Alimenti pulizia casa, spese generiche e sanitarie	14.400,00	1.200,00
Energia elettrica, gas	960,00	80,00
Oneri condominiali	600,00	50,00
Automezzi (noleggio, carburante)	3.600,00	300,00
Acqua	720,00	60,00
TARI	425,00	35,00
Spese sanitarie figlie	1.800,00	150,00
Spese scolastiche	500,00	41,60
Spese telefoniche	360,00	30,00
TOTALE	23.365,00	1.947,60

FONTI DI REDDITO DEGLI ISTANTI

Redditi da lavoro dipendente:

- Il sig. Del Re Gianfranco è lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato presso [REDACTED], e percepisce uno stipendio netto (al netto anche delle cessioni del quinto dello stipendio) di circa euro 1.600,00 euro.
- La sig.ra Allegretta, invece, è assunta dal 13.09.2022 dalla Società "[REDACTED]" con contratto Part-time, per il quale percepisce uno stipendio di circa euro 450,00 mensili.

I redditi LORDI degli istanti, ripresi dal "modello 730" e dalle certificazioni uniche, sono così rappresentati:

annualità dichiarazione redditi DEL RE GIANFRANCO	reddito complessivo annuo lordo	reddito mensile su tredici mensilità	Anno di imposta ALLEGRETTA SUSANNA	reddito complessivo annuo lordo	reddito mensile su dodici mensilità
2023	22.751,00	1.750,07	CU 2024	6.655,13	554,59
2022	22.741,00	1.749,30	CU 2023	1.910,56	
2021	22.013,00	1.693,30			

A tali redditi si aggiunge l'assegno unico ed universale per i figli a carico che i coniugi percepiscono pari ad euro 695,00.

Si precisa che tali somme saranno percepite fino alla maggior'età delle figlie.

Una di queste a breve compirà [REDACTED] e perciò già l'importo innanzi detto verrà ridotto.

Beni Immobili:

La sig.ra Allegretta Susanna è proprietaria di un bene immobile, che costituisce immobile di residenza del nucleo familiare.

L'immobile non è stato acquistato ma rinviene dai genitori della Allegretta.

Il bene è sito in Terlizzi, alla Via [REDACTED], censito al catasto dei fabbricati NCEU del Comune di Terlizzi al [REDACTED].

Da una perizia di stima fatta sull'immobile si ha che la valutazione del cespite è pari ad euro 91.501,00.

Il sig. Del Re, invece, non è proprietario di alcun bene immobile.

Beni mobili registrati

Il sig. Del Re è proprietario di un'autovettura, [REDACTED] acquistata nel 2019 tramite finanziamento richiesto con la RCI BANQUE S.r.l. (credito ora ceduto a Lancelot SPE S.r.l.

Conto corrente

Il sig. Del Re Gianfranco Tiziano è titolare del conto [REDACTED] che, alla data del 24 ottobre 2024 presenta un saldo contabile residuo pari ad euro 28,88.

La sig.ra Allegretta Susanna è titolare di una carta [REDACTED] che, alla data del 24 ottobre 2024 presenta un saldo contabile residuo pari ad euro 9,23.

SITUAZIONE DEBITORIA

IN ORDINE AI CREDITORI

Prima di illustrare le cause dell'indebitamento dell'istante, si ritiene opportuno approfondire il dettato normativo a mente del quale per sovraindebitamento si intende: "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente".

Orbene, dalla lettura della citata norma si evince come il legislatore abbia voluto intendere ai fini del sovraindebitamento non solo una condizione di illiquidità, ma anche l'impossibilità, tenuto conto delle fonti di reddito presenti e future, di adempiere con regolarità alle obbligazioni assunte.

La recentissima sentenza della Cassazione del 27 luglio 2023 n. 22890 si esprime a riguardo della meritevolezza del consumatore nell'assumere le obbligazioni alla luce dell'art. 69 CCII e precisamente, sancisce l'art. "il consumatore non può accedere alla procedura di sovraindebitamento [...] ha determinato la situazione di sovraindebitamento con **colpa grave, malafede o frode**".

Si pone molto l'accento sull'assunzione delle obbligazioni con malafede o colpa grave.

Dicesi malafede: "la consapevolezza di lederli, oppure il mancato uso dell'ordinaria diligenza nell'accertarsi di non ledere diritti altrui mediante propri comportamenti", mentre sussiste colpa grave: "quando la violazione dell'obbligo di diligenza, causata da un comportamento illecito dovuto a imprudenza, imperizia o negligenza, è particolarmente gravosa".

I debiti che gli istanti intendono regolare con la proposta di "ristrutturazione dei debiti del consumatore" possono essere riassunti nel seguente prospetto:

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie:

DEUTCHE BANK	Mutuo ipotecario	Euro 111.007,75	dbspa3@actaliscertymail.it
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Finanziamento	Euro 14.000,00	bnl@pec.bnlmail.com
Agenzia delle Entrate Riscossione	Tributi vari	Euro 3.355,91	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
FIDITALIA	Finanziamento	Euro 2.139,15 residuo	fiditalia_bi@legalmail.it
COMUNE DI TERLIZZI	TARI	euro 2.111,00	tributi@comune.terlizzi.ba.it
LANCELOT SPE S.r.l. (cessionario di RCI BANQUE SRL come risulta dall'estratto di Banca d'Italia)	Finanziamento	Euro 14.974,00	lancelotspe@legalmail.it rcibanque@legalmail.it

CONDOMINIO VIA FAVALE N. 29	spese acqua	Euro 1.244,80 + euro 803,86 spese di giustizia liquidate dal Giudice	
ALD Automotive italia srl	Noleggio auto	Euro 1.195,92 + Euro 3.294,06	aldautomotiveitalia@arubapec.it
(NOLEGGIO lungo termine)			
Università telematica Pegaso	finanziamento	Euro 7.564,00	crediti.insoluti@pec.it
OCC DI TRANI	Compensi per attività svolta	Euro 7.320,00* al netto di quanto già versato	occditrani@legalmail.it
AVV. DOMENICO MALDARELLI	Advisor	Euro 2.722,60	avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it

- 1) Il Mutuo BancoPosta è stato richiesto e rinegoziato nel 2017 per estinguere un mutuo precedente servito alla ristrutturazione dell'abitazione.

LE POSIZIONI DEBITORIE SONO COSÌ SUDDIVISI TRA I SOGGETTI:

1) DEL RE GIANFRANCO TIZIANO

DEUTCHE BANK	Mutuo ipotecario	Euro 111.007,75	dbspa3@actaliscertymail.it	Credito cointestato
Agenzia delle entrate – riscossione	PRIVILEGIATO	Euro 1.584,15	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	
Agenzia delle entrate – riscossione	Chirografario	Euro 754,80	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Finanziamento	Euro 14.000,00	bnl@pec.bnlmail.com	
FIDITALIA	Finanziamento	Euro 2.139,15 residuo	fiditalia_bi@legalmail.it	
LANCELOT SPE S.r.l.	Finanziamento	Euro 14.974,00	lancelotspe@legalmail.it rcibanque@legalmail.it	
Università telematica Pegaso	finanziamento	Euro 3.782,00	crediti.insoluti@pec.it	
ALD Automotive italia srl (NOLEGGIO lungo termine)	Noleggio auto	Euro 3.294,06	aldautomotiveitalia@arubapec.it	
OCC DI TRANI	Compensi per attività svolta	Euro 7.320,00* al netto di quanto già versato	occditrani@legalmail.it	Credito cointestato
AVV. DOMENICO MALDARELLI	Advisor	Euro 2.722,60	avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it	Credito cointestato

2) ALLEGRETTA SUSANNA

DEUTCHE BANK	Mutuo ipotecario	Euro 111.007,75	dbspa3@actaliscertymail.it	Credito cointestato
Agenzia delle entrate – Riscossione	Privilegiato	Euro 432,58	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	
Agenzia delle Entrate – riscossione	Chirografario	Euro 584,38	protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it	

COMUNE DI TERLIZZI	TARI	euro 2.111,00	tributi@comune.terlizzi.ba.it	
CONDOMINIO VIA FAVALE N. 29	spese acqua	Euro 1.244,80 + euro 803,86 spese di giustizia liquidate dal Giudice		
ALD Automotive italia srl (NOLEGGIO lungo termine)	Noleggio auto	Euro 1.195,92	aldautomotiveitalia@arubapec.it	
Università Telematica Pegaso	Finanziamento	Euro 3.782,00	crediti.insoluti@pec.it	
OCC DI TRANI	Compensi per attività svolta	Euro 7.320,00* al netto di quanto già versato	occditrani@legalmail.it	Credito cointestato
AVV. DOMENICO MALDARELLI	Advisor	Euro 2.722,60	avv.maldarelli@pec.ordineavvocatitrani.it	Credito cointestato

ESPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE DEI DEBITORI E CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO e VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Dopo la perdita del lavoro della sig.ra Allegretta, il nucleo familiare si è trovato a doversi sostenere con un unico reddito.

Dal nulla, quindi, una famiglia di cinque persone si è trovata priva di una importante fonte di lavoro che sosteneva il nucleo familiare dato che la sig.ra Allegretta è stata licenziata.

Dice il Tribunale di Trani, in persona del Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 che: “ritenuto, quanto alle osservazioni di BNL, che il licenziamento è sicuramente una causa frequente di sovraindebitamento...”

La perdita di lavoro e, quindi il venir meno della sicurezza economica che aveva la famiglia, ha

portato a doversi affidare a vari enti di credito i quali hanno erogato finanziamenti alla Allegretta e al Del Re senza tener conto dell'ormai unico reddito del nucleo familiare.

Va inoltre precisato che, inizialmente il nucleo familiare oltre a poter contare su due stipendi di entità superiore a quella che attualmente ha, era composto da tre persone.

Con la nascita delle altre due figlie e la perdita del lavoro, negli ultimi dieci anni il nucleo familiare dei ricorrenti ha dovuto scontrarsi con delle spese sempre crescenti, costi di vita sempre più alti e redditi sempre più bassi invece.

Si eccepisce, quindi, la violazione dell'art. 124 bis Tub nella parte in cui è stato concesso un mutuo ad un soggetto con una busta paga poco superiore alla rata del mutuo a pagarsi e con una famiglia a carico.

La violazione del merito creditizio è evidente nel caso di specie essendo fin troppo chiaro, sin dalla erogazione del mutuo, che il soggetto debitore non avrebbe potuto far fronte al pagamento della rata mensile del mutuo.

L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

La violazione del merito creditizio e il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede.

Si configura nel caso di specie e in capo al consumatore un diritto risarcitorio discendente da una culpa in contraendo, per violazione di un obbligo informativo.

E' noto che l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>.*

Tale indicazione è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B..

Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *<<il creditore che ha colpevolmente determinato la*

situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>.

Il Tribunale di Napoli e non solo esso, invero numerosi altri Tribunali d'Italia, aderendo a quanto già chiarito e dichiarato nella direttiva europea, ha sottolineato che l'Istituto che induce un cliente a sottoscrivere un contratto è direttamente responsabile del sovraindebitamento generato nella parte debole del contratto".

La ratio della norma è di tutelare il mercato creditizio e il richiedente il finanziamento, prevedendo la titolarità di un ufficio di diritto privato avente a oggetto una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. In coerenza con la ratio della norma diretta alla tutela di interessi pubblicistici, connessi al mercato creditizio, e privatistici, afferenti la tutela del consumatore, si deve ritenere che l'intermediario nel caso in cui sia necessario per la tutela degli interessi protetti del proprio ufficio, debba escludere la concessione del finanziamento.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante della stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Nel decreto di omologa del piano del consumatore lg. 3/12 sopra citato, si legge: "Non sussiste colpa del consumatore quando il finanziatore non abbia ottemperato all'obbligo imposto dall' art. 124-bis co.1 TUB ovvero di valutare l'accesso al credito con l'obiettivo di tutelare non solo il mercato creditizio ma altresì gli interessi del richiedente il finanziamento" ed ancora: "Il consumatore non è colpevole del proprio sovraindebitamento per aver riposto fiducia nel finanziatore il quale è l'unico obbligato a valutare, per professionalità ed esperienza, il merito creditizio del richiedente il finanziamento".

È di chiara evidenza che non vi è colpa da parte dei ricorrenti per la situazione di sovraindebitamento in cui attualmente versano, ma anzi vi si sono trovati per mera colpa della Banca che ha agito *contra legem*.

Detto ciò, è doveroso rimarcare quanto previsto oggi dall'art. 69 comma 2, D.lgs. 14/2019, il quale dispone che "*Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124 bis del decreto legislativo*

1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.” con la conseguenza che il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento in violazione dell’art. 124 bis del Testo Unico è riconducibile eziologicamente solo all’intermediario finanziario.

Non vi sono dubbi sulla meritevolezza dei ricorrenti essendo le obbligazioni contratte non con malafede o colpa grave.

ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Dalle ricerche effettuate, anche presso il cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate svolte, non risultano atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

I sig.ri Del Re - Allegretta, in ottemperanza all’art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata il sig. Del Re e la sig.ra Allegretta mettono a disposizione del ceto creditorio Euro 64.090,87 onnicomprensivi composti da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 452,69 per un periodo di tempo pari a 144 rate totali.

Tale proposta di piano di ristrutturazione è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, in quanto derivante della valutazione di stima dell’immobile di proprietà dei coniugi che, qualora fosse venduto all’incanto vedrebbe il proprio valore ridotto del 25% in prima vendita e, in caso di tentativi di vendita deserti, verrebbe ridotto ulteriormente.

Ne discende che, tenuto conto delle riduzioni derivanti da almeno due esperimenti di vendita all’asta, si ipotizza che l’immobile possa essere venduto ad un prezzo non superiore agli € 52.000,00 circa.

Pertanto, con la proposta avanzata, i Sigg.ri Allegretta – Del Re, mettono a disposizione del ceto creditorio la complessiva somma di €.60.000,00; tale importo è certo rispetto all’ipotetico ricavo che avverrebbe con la vendita dell’immobile.

Si precisa ulteriormente che la durata di n. 144 rate è comunque inferiore alla durata residua del mutuo originario, quindi, costituisce una più che concreta e valida alternativa per il creditore

precedente.

Alla luce di quanto innanzi detto, l'elenco dei creditori della sig.ra Grieco Francesca Paola, stante quanto dagli stessi precisato, è il seguente:

- Crediti prededucibili soddisfatti al 100%;
- Crediti privilegiati soddisfatti al 40%;
- Creditori chirografari soddisfatti al 20%.

TABELLA RIEPILOGATIVA

CREDITORI	GRADO	IMPORTO VANTATO	PERCENTUALE SODDISFO	IMPORTO GARANTITO
OCC DI TRANI	<i>Prededucibile</i>	Euro 7.320,00* Al netto degli acconti già versati	100%	Euro 7.320,00* Al netto degli acconti già versati
ADVISOR AVV. DOMENICO MALDARELLI	<i>Privilegio ex art. 2751bis c.c.</i>	Euro 2.722,60	40%	Euro 1.090,00
DEUTSCHE BANK	<i>Privilegio ipotecario</i>	Euro 111.007,75	40%	Euro 44.403,00
COMUNE DI TERLIZZI	<i>Privilegiato</i>	euro 2.111,00	40%	Euro 999,00
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	<i>Privilegiato</i>	Euro 2.016,73	40%	Euro 806,88
CONDOMINIO VIA FAVALE N. 29	<i>Privilegiato ex art. 2755 c.c.</i>	Euro 803,86	40%	Euro 321,03
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	<i>Chirografario</i>	Euro 1.339,18	20%	Euro 268,14

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	<i>Chirografario</i>	Euro 14.000,00	20%	<i>Euro 2.799,48</i>
FIDITALIA	<i>Chirografario</i>	Euro 2.139,15	20%	<i>Euro 428,04</i>
LANZELOT SPE S.r.l.	<i>Chirografario</i>	Euro 14.974,00	20%	<i>Euro 2.995,05</i>
CONDOMINIO VIA FAVALE N. 29	<i>Chirografario</i>	Euro 1.244,80	20%	<i>Euro 248,46</i>
ALD Automotive italia srl (NOLEGGIO lungo termine)	<i>Chirografario</i>	Euro 4.489,98	20%	<i>Euro 897,90</i>
Università telematica Pegaso	<i>Chirografario</i>	Euro 7.564,00	20%	<i>Euro 1.512,90</i>
TOTALE		Euro 171.733,05		Euro 64.090,87

Le rate saranno così corrisposte:

- Le prime n. 16 rate da 450,00 euro cada una verranno corrisposte interamente all'OCC di Trani per il proprio credito.
 - La rata n. 17 pari ad euro 120,00 da corrispondersi nei confronti dell'OCC di Trani a saldo del proprio credito.
- Eventuali acconti a versarsi nei confronti dell'OCC verranno scalati dalle rate e il piano verrà ridotto proporzionalmente nella durata.
- le rate dalla n. 18 alla rata n. 20 di 450,00 euro cada una saranno corrisposti i compensi all'Advisor avv. Domenico Maldarelli (di cui la ventesima rata di euro 190,00
 - Dalla rata n. 21 fino a soddisfo (per 123 rate totali) verranno onorati i crediti verso il resto dei creditori secondo la tabella di seguito riportata con ogni singola rata dell'importo complessivo pari ad euro 452,69.

Scorporo rate mensili per i creditori:

DEUTSCHE BANK	€ 361,00
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (privilegiato)	€ 6,56
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (chirografario)	€ 2,18
COMUNE DI TERLIZZI	€ 8,13
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	€ 22,76
FIDITALIA	€ 3,48
LANZELOT SPE S.r.l.	€ 24,35
CONDOMINIO VIA FAVALE N. 29 (chirografario)	€ 2,02
CONDOMINIO VIA FAVALE N. 29 (privilegiato)	€ 2,61
ALD Automotive italia srl (NOLEGGIO lungo termine)	€ 7,30
UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO	€ 12,30
TOTALE	€ 452,69

Alternativa liquidatoria

L'unico bene degli istanti è quello di residenza che è stato valutato in euro 91.501,00.

I creditori diversi da quello ipotecario, dalla **eventuale** ed **ipotetica** vendita del cespite immobiliare (dato che non c'è alcuna procedura esecutiva in corso) non recupererebbero nulla, essendo chirografari ed essendoci un credito della banca più alto del valore della casa.

Con il presente piano, invece, vi è una tutela della *par condicio creditorum*.

Il Tribunale di Trani si è espresso in tale senso e, difatti, l'Ill.mo Giudice dott. Rana Giuseppe, con provvedimento del 06.12.2023 dichiara: "... quanto all'alternativa liquidatoria, la stima dell'immobile ipotecato già acquisita in sede esecutiva deve scontare sia la decurtazione della c.d. offerta minima sia la vendita almeno al secondo incanto se non al terzo, peraltro in un numero di anni non prevedibile allo stato."

Durata del Piano

Sulla durata del piano va detto che, a fronte di due contrapposti orientamenti giurisprudenziali espressi nell'ambito della giurisprudenza di merito - il primo che, nell'ammettere procedure di sovraindebitamento di durata anche assai rilevante, non ha mancato di sottolineare la ratio della L. n. 3 del 2012, dando maggiore rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del consumatore sovraindebitato e il secondo che ha inteso individuare il limite di siffatta tutela nell'ancora più generale (in quanto involgente un interesse collettivo) principio della ragionevole durata delle procedure giudiziarie - il Tribunale di Trani ha reputato che non sia possibile optare per una aprioristica adesione all'uno o all'altro dei citati orientamenti, dovendosi tenere in debita considerazione i caratteri peculiari e le specificità di ogni singola proposta di piano volto a far fronte al sovraindebitamento (proprio tale lettura è necessitata dalla stessa ratio della L. n. 3 del 2012, ispirata all'esigenza di matrice comunitaria di tutelare l'impresa e il consumatore attraverso strumenti di risoluzione della crisi o dello stato di sovraindebitamento, riconoscendo al debitore un'altra chance), in quanto solo tale lettura è idonea a rendere realmente effettivo lo speciale strumento di tutela ideato dal legislatore (cf., in tal senso, Tribunale di Como, Sez. I, 24 maggio 2018, in Pluris/Cedam, 2021).

E' pertanto possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. n. 3 del 2012, una durata superiore al quinquennio (cf. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cf. anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla l. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03- 07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono di ritenere l'illegittimità tout court della previsioni di dilazioni del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine annuale dall'omologazione).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato, difatti, che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una

dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque-sette anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, ord., 28-10-2019, n. 27544).

Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della seconda chance: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

A cristallizzare quanto sin'ora detto, la più recente giurisprudenza dell'Ill.mo Tribunale di Trani, con sentenza del 15.10.2024, ha sancito che: *“In ordine alla durata del piano, non ci si può esimere dal rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. N. 27544/2019). Tale conclusione trova fondamento nel il principio ispiratore della procedura della crisi da sovraindebitamento, quello della “seconda chance”: si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento.”*

Nel caso di specie, quindi, la positiva delibazione del piano non è preclusa dalla durata del programma di pagamento che, come detto, è in linea con la durata del residuo mutuo ed è compatibile con l'età dei proponenti.

* * * * *

Per tutto quanto sopra, i sig.ri DEL RE GIANFRANCO TIZIANO e ALLEGRETTA SUSANNA, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati,

RICORRONO

All'Ecc.mo Tribunale di Trani affinché letto il ricorso e fissato il termine per la notifica alla controparte, voglia accogliere le seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Giudice:

- 1) Accogliere il ricorso così come proposto e corredato dalla Relazione Particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi nominato avv. Michele de Benedittis;
- 2) Disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della Giustizia, ex art. 270, comma 2, lett. f);
- 3) Disporre la sospensione delle trattenute obbligatorie e volontarie sullo stipendio del sig. Del Re Gianfranco;
- 4) Disporre la sospensione delle trattenute obbligatorie e volontarie sullo stipendio della sig.ra Allegretta Susanna;
- 5) Disporre la sospensione della procedura esecutiva mobiliare R.G.
- 6) Disporre la sospensione di ogni eventuale procedura esecutiva eventualmente notificata e non ancora iscritta a ruolo nelle more dell'emissione del provvedimento giudiziale del presente procedimento;
- 7) Al termine del pagamento del piano così come proposto, esdebitare i ricorrenti dai maggiori crediti vantati nei suoi confronti.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico Spese di Giustizia) che il valore del procedimento suindicato è pari ad **€ 160.000,00.**

Ai fini del versamento del contributo unificato il ricorrente, unitamente al deposito della presente domanda, corrisponde in modalità telematica il contributo unificato pari a € 98,00 nonché i diritti di anticipazione forfettaria, di copia e di notifica per € 27,00.

Con osservanza,

Trani, data del deposito.

Avv. Domenico Maldarelli

O.C.C. DI TRANI
Procedimento OCC n. 17/2024
Piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCI
Sovraindebitamento familiare
Sigg.ri Del Re Gianfranco Tiziano e Allegretta Susanna
Gestore della crisi: Avv. Michele De Benedittis
RELAZIONE DEL GESTORE EX ART. 68 CCI

INDICE

1. Premessa
2. Dati anagrafici e composizione nucleo familiare
3. Presupposti di ammissibilità
4. Attività di verifica, accesso alle banche dati ed altre verifiche dell'OCC
5. Atti di disposizione degli ultimi 5 anni ed atti impugnati dai creditori
6. Passivo e posizioni debitorie
7. Attivo – Patrimonio disponibile – Finanza di terzi
8. Elenco spese necessarie al sostentamento della ricorrente e del proprio nucleo familiare
9. Cause del sovraindebitamento – Diligenza nell'assumere volontariamente le decisione – Assenza di colpa grave, malafede o frode – Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni
10. Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto dalla ricorrente
11. Valutazione del merito creditizio del soggetto finanziatore
12. Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria
13. Fattibilità del piano
14. Giudizio di completezza e di attendibilità della documentazione depositata
15. Conclusioni e attestazione

1. PREMESSA

Il sottoscritto avv. Michele De Benedittis, con studio in Corato in Via Savonarola n.9, iscritto all'Albo degli Avvocati di Trani di Trani n. 1080 (C.F.DBNMHL69D23Z614C) indirizzo di posta elettronica certificata michele.debenedittis@pec.ordineavvocatitrani.it, nella qualità di componente di Gestore della crisi nominato dall'O.C.C. di Trani in data 30.04.2024 nel procedimento di ristrutturazione dei debiti n.17/2024 OCC di Trani ad istanza dei sigg.ri Del Re Gianfranco Tiziano e Allegretta Susanna, dovendo redigere la relazione prevista dall'art. 68 CCI,

rappresenta quanto segue:

i Sigg.ri Del Re Gianfranco Tiziano [REDACTED] (Cod. Fisc. DLRGFR75H19Z112B) e [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (Cod. Fisc. LLGSNN77L43F284R), hanno depositato presso l'OCC di Trani Istanza di nomina del gestore (n.17/2024) onde accedere al Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare ex art. 67 CCI (All.5).

in data 23.04.2024, il Referente dell'OCC di Trani dott. Antonio Soldani ha nominato lo scrivente Gestore della Crisi di Ristrutturazione del debito del consumatore (All.4).

Il sottoscritto Gestore, premesso che lo scopo del presente incarico è quello di predisporre una Relazione ai sensi dell'art. 68 CCI contenente:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti per la nomina a Gestore della crisi da sovraindebitamento nel rispetto del Regolamento dell'OCC di Trani, come già autocertificato con l'accettazione dell'incarico;

- di non essere in condizione di incompatibilità, ineleggibilità e/o in situazione di conflitto di interesse per l'espletamento dell'incarico rispetto all'OCC di Trani, al ricorrente ed ai suoi creditori;
- di non aver mai prestato la propria opera professionale a favore del soggetto debitore e di non essersi mai ingeriti nell'impresa del medesimo;
- di non avere rapporti di parentela od affinità con il debitore e/o con i componenti del suo nucleo familiare;
- di essere iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi e dell'Insolvenza, ex art. 356 CCI, presso il Ministero della Giustizia.

2. DATI ANAGRAFICI E COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare dei ricorrenti (All.1) è così composto:

Del Re Gianfranco Tiziano [REDACTED] C.F. DLRGFR75H19Z112B;

Allegretta Susanna nata a [REDACTED] C.F. LLGSNN77L43F284R, coniuge;

[REDACTED] figlia;

[REDACTED], figlia;

[REDACTED], figlia.

Tutti i figli, studenti, sono ancora a carico dei genitori.

Il sig. Del Re Gianfranco presta attività lavorativa alle dipendenze di [REDACTED] [REDACTED] dal 23.09.2002 con il ruolo di specialista (all.14), assunto con contratto a tempo indeterminato ed una retribuzione netta (al netto anche delle cessioni del quinto dello stipendio) di circa euro 1600,00 euro media mensile (suddividendo per tredici mensilità il reddito complessivo annuo).

Lo stesso Del Re in data 31.01.2018 (All.31) nel tentativo di migliorare la propria situazione familiare, apriva attività avente ad oggetto il commercio al dettaglio di qualsiasi prodotto via internet. L'attività, con sede presso la propria residenza, si rivelava infruttuosa e, cessata in data 20.12.2019.

La sig.ra Allegretta Susanna presta attualmente attività lavorativa alle dipendenze di [REDACTED] [REDACTED] (All.13), assunta dal 12.09.2022 con la qualifica e le mansioni di addetta alle pulizie, con contratto part-time, con una retribuzione di circa euro 450,00 media mensili (suddividendo per tredici mensilità il reddito complessivo annuo).

Prima di tale impiego la sig.ra Allegretta è rimasta disoccupata per quasi 10 anni.

Dal 03/01/2005 al 03/12/2012 la sig.ra Allegretta ha prestato attività a tempo indeterminato presso la Mediol s.r.l. con la qualifica e le mansioni di ragioniere con uno stipendio medio mensile di circa euro 1.200,00 mensili che, sommati a quelli del coniuge consentivano al nucleo familiare un dignitoso stile di vita e, per di più, permetteva ai coniugi di soddisfare regolarmente le obbligazioni contratte.

Nel 2012 la società [REDACTED] è stata dichiarata fallita e la sig.ra Allegretta, anche a seguito delle due maternità (2009 e 2011) non è più riuscita a reinserirsi nel mondo del lavoro per quelle che erano le proprie attitudini e professionalità per soddisfare i bisogni della numerosa famiglia. Soltanto da due anni la sig.ra Allegretta ha trovato occupazione quale addetta alle pulizie.

I coniugi, venendo meno una cospicua fonte di reddito, hanno fatto ricorso a crediti esterni di finanziarie e banche e non riescono più a far fronte alle esposizioni debitorie

Con Istanza per la nomina del Gestore i ricorrenti hanno autocertificato e dichiarato che:

- si trovano in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dal CCI;
- non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda e non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non hanno fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi;
- non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- sono in grado di fornire tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione compiuta della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

I sig.ri Del Re e Allegretta hanno conferito mandato quale advisor/difensore all'Avv. Domenico Maldarelli con studio in Trani alla Via delle Crociate 43 ove hanno eletto il loro domicilio, indirizzo di posta elettronica certificata avv.maldarelli@pec.avvocatitrani.it.

3. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Prima delle modifiche apportate alla L. 3/2012, l'art. 6 co. 2 definiva "consumatore": "il debitore, persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta".

Già prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi, con Pronuncia n. 1869/2016 la Suprema Corte aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione "il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato né imprenditore né professionista" ovvero "chi lo sia stato e però non lo sia tuttora (quindi con chi abbia rivestito la qualità di imprenditore e abbia debiti riferibili alla sua attività d'impresa) ovvero chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività".

Secondo la lettura estensiva offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore ben può aver contratto obbligazioni d'impresa o professionali, ma l'accesso al Piano del consumatore risulta ammissibile se al momento della presentazione del Piano sono presenti debiti al consumo, non già (o comunque non largamente) debiti d'impresa.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020, nel codice della crisi d'impresa la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2, lett. e, che indica come "consumatore": "la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali".

Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore, quindi, la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Nella nuova interpretazione offerta, la qualifica di imprenditore e professionista non risulta ostativa ai fini dell'accesso al Piano del consumatore, tuttavia dottrina e giurisprudenza si sono interrogate circa la possibilità di presentazione di un Piano di ristrutturazione del debito contenente sia debiti consumeristici sia debiti d'impresa o professionali, vale a dire, in presenza di una situazione debitoria "promiscua".

Nella fattispecie, come verrà analizzato nei paragrafi che seguono, la debitoria pendente in capo ai coniugi Del Re-Allegretta è di natura esclusivamente consumeristica derivante da debiti di natura

personale e familiare (mutuo ipotecario stipulato unitamente al coniuge per la ristrutturazione della casa ove vive attualmente, finanziamenti).

I sigg.ri Del Re Gianfranco Tiziano e la sig.ra Allegretta Serena non svolgono attività di impresa.

Per tutto quanto precede, agli effetti della domanda di Piano di ristrutturazione dei debiti, gli esponenti possono considerarsi consumatori e, quindi, il Piano risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo, rientrando nell'alveo del sovraindebitamento familiare.

Si aggiunga che il Codice della crisi (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha dato vita ad un'ampia e innovativa risistemazione del diritto concorsuale, ed ha preso il posto non solo della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ma anche della legge sul sovraindebitamento (L. 27.1.2012, n. 3).

Una delle novità più significative della nuova disciplina è la regolazione del sovraindebitamento familiare, attuata sia mediante la previsione di un progetto unitario di risoluzione della crisi presentato da parte dei componenti della stessa famiglia, sia grazie ad apposite previsioni di coordinamento in caso di pluralità di domande presentate singolarmente dai componenti di un medesimo nucleo familiare. La norma, già introdotta prima dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza dalla L. 147/2020 accorda una facoltà, non un obbligo, per cui deve ritenersi legittima la proposizione di separate istanze. Infatti i membri della stessa famiglia, che si trovino in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. c) CCII, possono avvalersi della possibilità prevista dall'art. 66 CCII, quando siano conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune, presentando un'unica procedura di composizione della crisi, cd. "familiare" presso il Tribunale nel cui circondario è ubicato il Comune di residenza di uno degli istanti. Si considerano membri della stessa famiglia, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla L. 76/2016. Tale norma ha carattere generale e, come chiarito dall'art. 65 CCII, si applica non solo al concordato minore e alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche alla liquidazione controllata del sovraindebitato (Trib. Verona 5 ottobre 2022). Nel caso in cui siano presentate più richieste, l'art. 66 c. 4 CCII prevede che il Giudice adotti i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento e la competenza appartiene al Giudice adito per primo, anche in relazione alla competenza territoriale di cui all'art. 27 c. 2 CCII.

Per quanto concerne il requisito oggettivo, la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 CCI è quella di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up (...) e di ogni altro debitore non

assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell’art. 2 CCI ed è riferita allo “stato del debitore che rende improbabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi” e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione ed è riferita allo “stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.

I ricorrenti hanno dichiarato l’esistenza di uno stato di sovraindebitamento.

Il sottoscritto Gestore, preso atto della anzidetta dichiarazione e della documentazione allegata alla Domanda di nomina del gestore, ritiene che sussista la condizione di sovraindebitamento in quanto sussiste una evidente incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte (per richiamare la L. 3/2012, intesa anche come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente).

I presupposti di ammissibilità per l’accesso al piano ex art. 67 CCI sono quindi risultati tutti soddisfatti.

4. ATTIVITA' DI VERIFICA, ACCESSO ALLE BANCHE DATI ED ALTRE VERIFICHE DELL'OCC

Lo scrivente Gestore ha espletato proprie indagini effettuando visure protesti (All.16), ispezioni ipotecarie (All.6,7), accertamenti presso CAI - Centrale Rischi – CRIF - Banca d'Italia (All.2), Agenzia delle Entrate Riscossione (All.3,9,10), altri enti locali (All.9,10), carichi pendenti e casellario giudiziale (All.15) onde verificare la correttezza e la veridicità di quanto rappresentato dalla debitrice, anche per ciò che attiene la situazione debitoria.

Le verifiche hanno permesso di evidenziare l'assenza di protesti, di pendenze tributarie verso l'agenzia delle entrate, l'assenza di protesti o di segnalazioni negative presso la centrale di allarme interbancari

5. ATTI DI DISPOSIZIONE DEGLI ULTIMI 5 ANNI E ATTI IMPUGNATI DAI CREDITORI

I coniugi Del Re – Allegretta non hanno posto in essere atti di disposizione del patrimonio negli ultimi 5 anni (All.6,7).

6. PASSIVO E POSIZIONI DEBITORIE

6.1 La situazione debitoria

La situazione debitoria dei sigg.,ri Del Re e Allegretta può essere riassunta come segue:

DEUTCHE BANK S.p.A	mutuo ipotecario	Euro 111.007,75
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	finanziamento	Euro 14.000,00
FIDITALIA S.p.A.	finanziamento	Euro 2.139,15
COMUNE DI TERLIZZI	tari	Euro 2.111,00
LANCELOT SPE s.r.l. (Cessionaria di RCI Banque S.A.)	finanziamento	Euro 14.974,00
CONDOMINIO VIA FAVALE N. 29	spese acqua	Euro 2048,66
ADL Automotive Italia srl	noleggio auto	Euro 4489,98
UNIV. TELEMATICA PEGASO	finanziamento	Euro 7564,00
OCC DI TRANI	compensi per attività svolta	Euro 7.320,00* al netto di quanto già versato
AVV. MALDARELLI	advisor	Euro 2.722,60
AGENZIA ENTRATE E RICOSSIONE	tributi	Euro 3355,91
TOTALE		Euro 171733,05

E così di seguito analiticamente imputata:

DEL RE GIANFRANCO TIZIANO

DEUTCHE BANK S.p.A	Mutuo ipotecario	Euro 111.007,75	Credito cointestato	
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Finanziamento	Euro 14.000,00		
FIDITALIA S.p.A	Finanziamento	Euro 2.139,15		
LANCELOT SPE s.r.l. (Cessionaria di RCI Banque S.A.)	Finanziamento	Euro 14.974,00		
Università Telematica PEGASO	Spese scolastiche	Euro 3782,00		
ALD Automotive italia srl	Noleggio auto	Euro 3.294,06		
OCC DI TRANI	Compensi per attività svolta	Euro 7.320,00* al netto di quanto già versato		

Agenzia Entrate e Riscossione	privilegiato	Euro 1584,15		
Agenzia Entrate e Riscossione	chirografario	Euro 754,80		
AVV. DOMENICO MALDARELLI	Advisor	2722,60	Credito cointestato	

Si precisa che i debiti del sig. Del Re Gianfranco non rivengono dalla attività commerciale svolta nel periodo 31/12/2018-20/12/2019.

ALLEGRETTA SUSANNA

<i>DEUTCHE BANK</i>	Mutuo ipotecario	Euro 111.007,75	Credito cointestato	
<i>COMUNE DI TERLIZZI</i>	TARI	euro 2.111,00		
CONDOMINIO VIA FAVALE N. 29	spese acqua	Euro 1.244,80		
ADL Automotive Italia s.r.l.	Noleggio auto	Euro 1.1.95,92		
OCC DI TRANI	Compensi per attività svolta	Euro 7.320,00* al netto di quanto già versato	Credito cointestato	
AVV. DOMENICO MALDARELLI	Advisor	Euro 2.722,60	Credito cointestato	
UNIVERSITA' TRELEMATICA PEGASO	Spese scolastiche	Euro 3782,00		
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	Privilegiato	Euro 432,58		
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	CHIROGRAFARIO	Euro 584,38		

L'importo in prededuzione spettante all'OCC risulta concordato con i debitori.

6.2 l'esistenza di procedure giudiziali

La sig.ra Allegretta Susanna ha subito il pignoramento del proprio stipendio da parte del Condominio in [REDACTED]. Il Tribunale di Trani G. Esec. dott. Lopopolo R.G. 9 [REDACTED] con provvedimento del 31/05/2024 ha assegnato al creditore la somma complessiva di euro di Euro 1244,00 per sorte capitale ed euro 803,86 per competenze legali liquidate (All.24).

6.3 L'esistenza di trattenute o cessioni sullo stipendio

Lo stipendio del sig. Del Re Gianfranco Tiziano è gravato da cessione del quinto dello stipendio nella misura di euro 250,00 mensili (All.14) in virtù di finanziamento dell'importo di Euro 30.000,00 concesso da Banca Nazionale del Lavoro, da restituire in n.120 rate mensili a decorrere dal 30.04.2019 al 31.03.2029 (all.27).

7. ATTIVO – PATRIMONIO DISPONIBILE

Nel Piano proposto, i coniugi Del Re-Allegretta dichiarano di poter contare su redditi derivanti dalla loro attività di lavoro dipendente.

Il Sig. Del Re negli ultimi tre periodi di imposta ha avuto un reddito imponibile desumibile dai CUD prodotti (All.14):

Anno 2023	22.751,00
Anno 2022	22.741,00
Anno 2021	22.013,00

La Sig.ra Allegretta Serena (assunta nel 2022) negli ultimi due periodi di imposta ha avuto un reddito imponibile desumibile dai CUD prodotti (All.13):

Anno 2023	6.655,13
Anno 2022	1.910,56

A tali redditi va aggiunto l'assegno unico ed universale per i figli a carico che i coniugi percepiscono pari ad euro 695,00 mensili. Si precisa che tali somme saranno suscettibili di revisione in peius una volta i figli raggiunta la maggiore età, per cessare definitivamente al raggiungimento del 21esimo anno di età delle figlie (All.21).

Beni Immobili:

Il Sig. Del Re Gianfranco Tiziano non è proprietario di beni immobili (All.6).

La sig.ra Allegretta Susanna è proprietaria di un bene immobile, che costituisce immobile di residenza del nucleo familiare, derivante da donazione in suo favore (nel 2003) da parte dei genitori prima del matrimonio (All.7).

Il bene è sito in Terlizzi, alla Via [REDACTED], censito al catasto dei fabbricati NCEU del Comune di Terlizzi al [REDACTED]. Il valore di detto bene immobile è stato stimato con specifica perizia dal perito geom. Albanese con il metodo dei confronti diretto in Euro 91.501,00 (All.20).

Beni mobili registrati

Il sig. Del Re è proprietario di un'autovettura, [REDACTED] acquistata nel 2019 tramite finanziamento richiesto con la RCI BANQUE S.r.l. (credito ora ceduto a Lancelot SPE S.r.l.)

La sig.ra Allegretta Susanna non è proprietaria di beni mobili registrati. L'autovettura a lei concessa a noleggio da ALD Automotive è stata riconsegnata in data 20/06/2024 (All.25).

Conto corrente

Il sig. Del Re Gianfranco Tiziano è titolare del [REDACTED] che, alla data del 24 ottobre 2024 presenta un saldo contabile residuo pari ad euro 28,88 (All. 12).

La sig.ra Allegretta Susanna è titolare di una carta [REDACTED] che, alla data del 24 ottobre 2024 presenta un saldo contabile residuo pari ad euro 9,23 (All.12).

Il patrimonio disponibile è quindi rappresentato dai redditi derivanti dallo stipendio percepito dai coniugi non potendo contare su altre entrate.

8. ELENCO SPESE NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI RICORRENTI E DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE

Nel “Piano di ristrutturazione del debito” presentato dagli istanti si afferma che, in media, le spese correnti mensili necessarie al sostentamento personale e familiare ammontano ad euro 1947,60 circa comprensive delle utenze e di ogni necessità familiare sostenute da entrambi i coniugi. A supporto di quanto affermato i coniugi Del Re-Allegretta hanno prodotto idonea documentazione (manca???) allegato 30.

Spese	Tot. annuo Euro	Tot. mensile Euro
alimenti, pulizia casa, spese generiche e sanitarie	14.400,00	1.200,00
energia elettrica, gas	960,00	80,00

oneri condominiali	600,00	50,00
automezzi	3600,00	300,00
acqua	720,00	60,00
tari	425,00	35,00
spese sanitarie	1800,00	150,00
spese scolastiche	500,00	41,60
spese telefoniche	360,00	30,00
Totale	23365,00	1947,60

Il Gestore ha effettuato una verifica circa la congruità dell'ammontare di dette spese rispetto al prospetto di "Spesa mediana mensile e spesa media mensile delle famiglie per numero di componenti anno 2022".

Tenuto conto che il nucleo familiare degli istanti è costituito da 5 componenti, che la tabella qui sotto riportata concerne valori stimati a livello nazionale e che, pertanto, sussistono ampie differenze riscontrabili sul territorio legate ai livelli di reddito, ai prezzi, ai comportamenti di spesa, oltreché alla fascia di età dei singoli componenti, a parere del Collegio scrivente, le spese dichiarate e documentate dagli istanti per il mantenimento della propria famiglia risultano congrue e contenute.

PROSPETTO 4. SPESA MEDIANA MENSILE E SPESA MEDIA MENSILE DELLE FAMIGLIE PER NUMERO DI COMPONENTI. Anno 2022, valori stimati in euro

CAPITOLO DI SPESA	Totale					
	NUMERO DI COMPONENTI					
	1	2	3	4	5 e più	
SPESA MEDIANA MENSILE	1.609,18	2.283,19	2.738,83	2.999,57	2.862,97	2.196,68
SPESA MEDIA MENSILE (=100%)	1.937,06	2.686,90	3.133,25	3.394,59	3.489,33	2.625,36
Prodotti alimentari e bevande analcoliche	313,52	491,99	596,71	668,19	771,29	481,80
Cereali e prodotti a base di cereali	48,29	75,06	93,49	108,92	129,31	75,54
Animali vivi, carne e altre parti di animali di terra macellati (*)	62,72	104,05	131,88	151,43	181,15	103,72
Pesci e altri frutti di mare	22,76	40,16	48,74	53,18	57,37	37,90
Latte, altri prodotti lattiero-caseari e uova	38,56	60,02	69,31	78,93	91,15	57,82
Oli e grassi	10,40	16,62	16,70	17,38	20,25	14,66
Frutta e frutta a guscio	29,28	45,03	47,66	50,98	55,69	41,10
Ortaggi, tuberi, platani, banane da cuocere e legumi	41,15	64,30	73,96	80,87	94,61	61,20
Zucchero, prodotti dolciari e dessert	13,17	20,38	26,51	30,80	36,48	20,95
Cibi pronti e altri prodotti alimentari pronti n.a.c.	21,47	26,89	39,77	41,32	43,91	29,83
Succhi di frutta e verdura	1,96	2,94	4,78	6,34	7,38	3,56
Caffè e succedanei del caffè	9,33	15,20	16,57	17,06	18,19	13,71

Tè, mate e altri prodotti vegetali da infusione	2,12	3,09	3,42	3,51	4,38	2,91
Bevande al cacao	0,03	0,08	0,14	0,21	0,20	0,10
Acqua	8,76	12,80	15,71	17,60	19,39	12,79
Bibite	2,69	4,37	6,82	8,06	10,33	4,94
Altre bevande analcoliche	0,76	0,89	1,13	1,47	1,31	0,98
Servizi per la trasformazione delle materie prime in prodotti alimentari e bevande analcoliche	0,07	0,10	0,12	0,13	-	0,10
Non alimentare	1.623,54	2.194,91	2.536,54	2.726,40	2.718,04	2.143,57
Bevande alcoliche e tabacchi	30,75	45,05	54,44	54,97	60,52	43,53
Abbigliamento e calzature	61,84	88,95	140,10	170,63	183,44	103,14
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, di cui:	889,97	1.069,30	1.090,60	1.090,42	1.040,60	1.010,44
<i>Interventi di ristrutturazione</i>	38,20	57,13	79,17	94,53	75,45	60,04
<i>Affitti figurativi</i>	553,95	655,03	639,53	608,05	538,54	604,87
Mobili, articoli e servizi per la casa	76,89	111,51	127,34	136,41	152,47	106,94
Salute	80,64	134,98	131,73	127,33	125,60	113,52
Trasporti	152,42	263,92	342,75	422,98	423,88	266,08
Informazione e comunicazione	49,13	73,76	92,02	100,64	103,82	73,00
Ricreazione, sport e cultura	54,79	89,00	121,93	140,86	147,58	91,94
Istruzione	3,02	6,25	27,66	38,78	43,44	14,77
Servizi di ristorazione e di alloggio	93,43	121,94	169,31	198,71	198,82	133,59
Servizi assicurativi e finanziari	40,35	71,04	87,00	91,37	90,36	66,37
Beni e servizi per la cura della persona, servizi di protezione sociale e altri beni e servizi	90,31	119,22	151,65	153,30	147,48	120,24

(*) Per "animali vivi" si intendono bovini, ovini, suini, cacciagione, pollame e altri animali da cortile non allevati, acquistati vivi a scopo alimentare.

9. CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO – DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE DECISIONE – ASSENZA DI COLPA GRAVE, MALAFEDE O FRODE – ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITA' DEL DEBITORE DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI

Nel Piano presentato i Sigg.ri Del Re-Allegretta indicano le cause che avrebbero determinato il loro indebitamento.

Dopo la perdita del lavoro da parte della sig.ra Allegretta (vds. paragrafo 2) il nucleo familiare composto da n.5 persone si è trovato a doversi sostenere con un unico reddito poichè rimasto privo del contributo offerto, con il proprio stipendio, da parte della sig.ra Allegretta.

La perdita di lavoro, e quindi il venir meno della sicurezza economica che aveva la famiglia, ha portato gli istanti a doversi affidare a vari enti di credito che hanno erogato loro finanziamenti senza tener conto dell'unico reddito del nucleo familiare costituito dallo stipendio percepito dal sig. Del Re Gianfranco. Il nucleo familiare, che inizialmente poteva contare di due stipendi di entità superiore a quella attuale, era composto da tre persone. Con la nascita delle altre due figlie e la perdita del lavoro, negli ultimi dieci anni il nucleo familiare dei ricorrenti ha dovuto scontrarsi con spese sempre crescenti legati anche all'aumentata età e necessità dei figli e costi di vita sempre più alti.

9.1 VALUTAZIONI DEL MERITO CREDITIZIO

L'obbligo di verifica del merito creditizio.

L'obbligo di verifica del merito creditizio – primariamente previsto dalle direttive comunitarie 2008/48 e 2014/17200 rispettivamente sul credito al consumo e sui contratti di credito immobiliare poi recepito nel nostro ordinamento nelle disposizioni di cui all'art 124 bis e 120-undicies del T.U.B. – impone al finanziatore di procedere preventivamente alla verifica della sostenibilità del finanziamento attraverso le informazioni ricevute dal consumatore o, in mancanza, avvalendosi di banche dati pertinenti.

Nel solco del principio del prestito responsabile, la previsione di tale obbligo dovrebbe porre rimedio a quei comportamenti poco avveduti dei finanziatori consistenti nell'immettere nel mercato prodotti rischiosi, ossia senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del soggetto debitore, ritenendo, tale procedura, un valido modo per trarne profitto trasferendo altrove il rischio di insolvenza. La verifica del merito creditizio del consumatore, nello specifico, deve prescindere da qualsiasi sindacato circa l'opportunità di impiego del denaro prestato, dovendo tenere conto solo della oggettiva ed attuale capacità di rimborso del cliente. Il legislatore nazionale, in sede di recepimento delle direttive, non ha previsto però le conseguenze relative alla violazione di tale obbligo, differentemente da quanto è accaduto in altri Paesi europei. L'art. 120-undicies del T.U.B., che recepisce l'articolo 18 della direttiva del 2014, effettivamente si limita a circoscrivere la condotta del finanziatore, in relazione all'impossibilità di modificare o risolvere il contratto a svantaggio del cliente, laddove la valutazione sia stata eseguita in maniera scorretta. Tuttavia, la sanzione così esposta non colpisce direttamente il rapporto obbligatorio precedentemente instaurato, né mira a correggere o punire il comportamento del finanziatore, ma ridimensiona il suo potere. Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 2014, causa c-565/12, investita della questione circa l'adeguatezza dei sistemi sanzionatori in caso di violazione degli obblighi di *responsible lending* imposti nei contratti di credito al consumo, ha riconosciuto che tale direttiva mira a tutelare il consumatore, non solo dagli abusi del finanziatore, ma anche dal sovraindebitamento e dall'insolvenza. In questo modo, risulta comprensibile quale sia la funzione della verifica del merito creditizio nell'idea del legislatore comunitario, ossia garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. Così inteso, la tutela del consumatore deve essere assicurata, oltre che dalla qualità e quantità di informazioni a lui fornite, anche dalla predisposizione di appositi rimedi civilistici da attivare nel caso in cui, per effetto di un abusivo finanziamento (in quanto erogato in assenza di una corretta valutazione del merito creditizio), versi in condizioni di sovraindebitamento, o comunque non sia più capace di far fronte ai propri debiti.

L'obbligo di verifica del merito creditizio come regola di comportamento.

L'obbligo più volte citato è qualificato regola di comportamento ossia quella che pone norme di condotta a carico dei soggetti, finalizzata ad assicurare la correttezza e moralità della contrattazione, sicché la sua violazione (secondo l'orientamento maggioritario) può dar luogo a responsabilità, contrattuale o precontrattuale, con il contestuale obbligo di risarcimento, e laddove, ne ricorrano i presupposti, la risoluzione per inadempimento. Tale assimilazione si spiega in ragione dalla stretta connessione esistente fra gli artt. 124 *bis* e 124 comma 5 T.U.B. Infatti, quest'ultimo stabilisce che: *gli intermediari e i finanziatori <<forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite>>.* In questo momento l'informazione si personalizza, ma perché ciò accada è necessario conoscere il consumatore proprio per poter fornire informazioni adeguate, di guisa che risulta imprescindibile la valutazione del merito creditizio. Invero, l'adempimento diligente da parte del finanziatore degli obblighi precontrattuali presuppone un'idea completa della situazione finanziaria. In questo modo, la valutazione del merito creditizio si colora di contenuto giacché costituisce passaggio obbligato tendente a fornire al consumatore un livello di consapevolezza adeguata. Il finanziatore quindi, non deve solo fornire un'informazione *standard*, ma deve segnalare le conseguenze oggettive che discendono da tali informazioni, in modo da mettere il cliente in guardia da eventuali pericoli. Quindi, la valutazione del merito creditizio costituisce senz'altro un momento significativo nell'adempimento degli obblighi di informazione personalizzata, funzionali a che il consumatore sia in grado di valutare correttamente le diverse offerte sul mercato prendendo una decisione consapevole, di modo che il credito sia responsabilmente erogato e responsabilmente assunto. In questo modo, il comportamento del finanziatore nella fase che precede la stipulazione del contratto deve essere valutato alla stregua del canone di correttezza e buona fede rapportato, però, al suo livello delle competenze ed esperienze. Laddove il finanziatore non ottemperi agli obblighi informativi allo stesso riferiti, si configurerebbe in capo al consumatore una pretesa risarcitoria discendente da una *culpa in contrahendo*, per violazione di un obbligo informativo.

I rimedi risarcitori: la giurisprudenza in materia di responsabilità precontrattuale in caso di violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio

La tesi sopra esposta trova conferma in alcune pronunce dell'ABF, nonché del giudice ordinario. Il primo a più riprese afferma come la finalità della direttiva comunitaria che prevede tale obbligo sia tesa alla tutela del mercato e solo incidentalmente alla tutela del consumatore, comunque ammettendo, a determinate condizioni, una responsabilità del finanziatore. Invero, durante la verifica del merito

creditizio, il finanziatore deve conformarsi al principio di buona fede e correttezza, nel senso <<*dell'obbligo di salvaguardare l'altra parte nei limiti in cui ciò non comporti un apprezzabile sacrificio*>>, per cui non si può obbligare il medesimo a valutare, nell'interesse del richiedente, la convenienza dell'affare o di imporre di ammonire il cliente della non sostenibilità del credito anche quando voglia assumerlo. In questo caso, a giudizio dell'arbitro, verrebbe impropriamente configurato un obbligo di protezione non previsto dal nostro ordinamento. Tuttavia, il finanziatore può essere ritenuto responsabile per l'erogazione di un credito irresponsabile, ma <<*soltanto in ipotesi di lapalissiana violazione del dovere di buona fede nella fase di formazione del contratto di finanziamento*>> (Collegio di Napoli, decisione n. 1067/18 del 16/01/2018). Inoltre, il cliente che ritenga violata la disposizione di cui all'art. 124 bis T.U.B., deve fornire <<*elementi che dimostrino tale lapalissiana violazione del dovere di buona fede ed il nesso causale tra l'erogazione di un finanziamento asseritamente irresponsabile ed i danni patiti*>> (Collegio di Napoli, decisione n. 1067/18).

Pertanto, in assenza di un'espressa previsione legislativa che affermi la responsabilità del finanziatore per concessione del credito al soggetto immeritevole, per violazione dell'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B., è possibile prevedere <<*il risarcimento del danno per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede, non già l'annullamento del finanziamento concesso, sanzione non applicabile al di fuori dei casi tassativi ex lege*>>. Nella stessa linea si colloca il Tribunale di Macerata che con sentenza del 24.5.2018 ha condannato la banca, erogatrice di un prestito irresponsabile, al risarcimento del danno in favore della consumatrice danneggiata, commisurato agli interessi convenzionali e di mora previsti dal contratto. Il giudice di merito, infatti, ritenendo che le disposizioni in oggetto mirino, prevalentemente, alla tutela diretta del consumatore quale parte contrattuale debole piuttosto che alla tutela del mercato, ha riconosciuto in capo al consumatore un diritto soggettivo alla valutazione del merito creditizio, sicché ha ammesso il rimedio risarcitorio in relazione ad un comportamento scorretto della controparte.

La consumatrice, nel caso di specie, aveva interrotto il pagamento del credito che aveva nei confronti della banca, opponendo alla stessa che il credito era stato concesso in violazione dell'obbligo di verifica del merito creditizio ex art. 124 bis T.U.B giacché le sue condizioni economiche (dipendente pubblico con stipendio mensile di 1300 euro), rendevano molto prevedibile l'inadempimento dell'obbligo contrattuale riguardante il pagamento delle rate mensili di 4600 euro. L'inadempimento del debito da parte del finanziato poteva quindi ritenersi *lapalissiano*, giustificando in questo modo la condanna al risarcimento.

La verifica del merito creditizio nella lotta al sovraindebitamento: il nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il legislatore, con il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ha invece attribuito rilevanza al comportamento assunto dal finanziatore nell'erogazione del credito, ai fini dell'ammissibilità o meno del consumatore alle procedure di composizione della crisi. La precedente legge 3 del 2013 stabiliva che il giudice poteva omologare il piano solo se avesse escluso che il consumatore avesse *<<assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali >>* (art.12 bis). Tali requisiti di ammissibilità sono stati percepiti dai giudici come evidenti ostacoli alla concreta applicazione degli strumenti previsti per la lotta al sovraindebitamento. Così in giurisprudenza si è cercato di colmare l'indeterminatezza della legge, valorizzando il comportamento del finanziatore. Nello specifico, si ricordi una recente pronuncia del Tribunale di Rimini, nella quale l'autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi sull'omologazione di un piano del consumatore, dovendo verificare quindi la meritevolezza di quest'ultimo, ha rilevato che il debitore è stato indotto a contrarre un credito sproporzionato rispetto alle sue capacità restitutorie dalle società finanziarie che non avevano effettuato una corretta valutazione del merito creditizio, e che, pertanto, doveva essere ammesso alla procedura di ristrutturazione del debito. Con le disposizioni del CCII, il legislatore recepisce tali orientamenti e valorizza gli strumenti di ristrutturazione del debito del consumatore, interpretandoli nel senso di garantire la possibilità agli insolventi civili di cancellare i propri debiti e "ripartire da zero". In primo luogo, l'art. 69 del CCII stabilisce che il consumatore non può accedere alle procedure qualora abbia determinato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. In secondo luogo, il giudice, in sede di omologazione, dovrà limitarsi a valutare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità economica del piano, e non anche escludere che il consumatore abbia assunto debiti senza la ragionevole possibilità di adempierli. Al debitore sarà preclusa la possibilità di accedere alle procedure nel caso in cui il giudice ravvisi macroscopiche imprudenze e grossolane trascuratezze.

Il legislatore ha ritenuto inoltre attribuire rilevanza alla corresponsabilizzazione del finanziatore nella determinazione dello stato di indebitamento. Al riguardo, l'art. 68 comma 3 del CCII stabilisce che *<<l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita>>*.

Tale indicazione, in primo luogo, è predisposta in funzione delle conseguenti sanzioni attivabili in

capo al creditore nel caso in cui abbia violato l'obbligo di cui all'art. 124 bis T.U.B. Nello specifico, l'art. 69 CCII stabilisce che *<<il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.>>*. In secondo luogo, la responsabilizzazione del soggetto che eroga credito, così intesa, seppur implicitamente, va ad influenzare ed incidere sul giudizio di meritevolezza del debitore che sarà tanto meno colpevole, quanto più colpevole sarà valutata la condotta del finanziatore

La violazione del merito creditizio è evidente nel caso di specie essendo fin troppo chiaro, sin dalla erogazione del mutuo e/o dei finanziamenti, che il soggetto debitore non avrebbe potuto far fronte al pagamento della rata mensile del mutuo, così come non avrebbe potuto far fronte ai vari finanziamenti concessi.

I sigg.ri Del Re-Allegretta hanno contratto mutuo ipotecario con la Deutsche Bank S.p.A. per estinguere precedenti finanziamenti a cui i coniugi avevano fatto ricorso per la necessaria ristrutturazione dell'immobile. In sostanza, è stato riferito allo scrivente che il mutuo ipotecario con la Deutsche Bank altro non è che la rinegoziazione e consolidamento di precedenti esosi finanziamenti concessi ai coniugi con una rata mensile molto più alta che non era più possibile sostenere per la perdita di lavoro da parte della sig.ra Allegretta.

Tuttavia, a fronte di uno stipendio medio mensile di circa Euro 2000,00 ed un nucleo familiare composto da cinque persone era impossibile sin da subito ritenere che gli istanti potessero pagare la rata di Euro 400,00 mensili senza ulteriormente indebitarsi così come avvenuto:

- Mutuo ipotecario Deutsche Bank S.p.A. concesso agli istanti, stipulato in data 28.07.2017 dell'importo originario (comprensivo di interessi) di Euro 1445200,00 con scadenza 27.08.2047;

- Finanziamento BNL concesso al sig. Del Re con decorrenza 01.04.2019 dell'importo originario comprensivo di interessi di Euro 30.000,00 della durata di anni 10 ed una rata mensile di Euro 250,00 (si fa presente che tale finanziamento grava sulla busta paga per cessione del quinto)

- Finanziamento Fidelity Spa concesso al sig. Del Re con decorrenza 15.03.2020 dell'importo originario comprensivo di interessi di Euro 2642,80 ed una rata mensile di Euro 71,20.

Il logico corollario è che nel caso in cui sia violato l'articolo 124 bis TUB, il sovraindebitamento derivante dalla stipula di un contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario.

Lo scrivente Gestore, in base alla documentazione prodotta dagli istanti all'atto della presentazione del Piano di Ristrutturazione ritiene che sussistano i presupposti richiesti dall'art. 69 CCI circa la

meritevolezza dei sovraindebitati onde poter ottenere l'omologazione del Piano di ristrutturazione del debito del consumatore presentato.

Il sovraindebitamento, in altri termini, è derivato ed è stata la conseguenza di fattori ed eventi indipendenti dalla volontà dei sovraindebitati che hanno condotto uno stile di vita improntato al soddisfacimento delle normali esigenze e bisogni loro e dei figli senza mai eccedere in spese voluttuarie.

10. PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE FAMILIARE PROPOSTO DAI RICORRENTI

I sig.ri Del Re - Allegretta, in ottemperanza all'art. 66 del D.lgs. 14/2019 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare al fine di ripianare le obbligazioni contratte.

Con la proposta avanzata il sig. Del Re e la sig.ra Allegretta mettono a disposizione del ceto creditorio l'omnicomprensiva somma Euro 64.090,87 ricavati da una parte del proprio reddito mensile futuro pari ad € 452,69 per un periodo di tempo pari a 144 rate totali.

Tale proposta di piano di ristrutturazione è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto derivante della valutazione di stima dell'immobile di proprietà dei coniugi che, qualora fosse venduto all'incanto vedrebbe il proprio valore ridotto del 25% in prima vendita e, in caso di tentativi di vendita deserti, verrebbe ridotto ulteriormente.

Ne discende che, tenuto conto delle riduzioni derivanti da almeno due esperimenti di vendita all'asta, si ipotizza che l'immobile possa essere venduto ad un prezzo non superiore agli € 52.000,00 circa.

Pertanto, con la proposta avanzata, i Sigg.ri Allegretta – Del Re, mettono a disposizione del ceto creditorio la complessiva somma di €.64090,87; tale importo è certo rispetto all'ipotetico ricavo che avverrebbe con la vendita dell'immobile.

Si precisa ulteriormente che la durata di n. 144 rate è comunque inferiore alla durata residua del mutuo originario, quindi, costituisce una più che concreta e valida alternativa per il creditore procedente.

Alla luce di quanto innanzi detto, l'elenco dei creditori della sig.ra Grieco Francesca Paola, stante quanto dagli stessi precisato, è il seguente:

- Crediti prededucibili soddisfatti al 100%;
- Crediti privilegiati soddisfatti al 40%;
- Creditori chirografari soddisfatti al 20%.

TABELLA RIEPILOGATIVA

CREDITORI	GRADO	IMPORTO VANTATO	PERCENTUALE SODDISFO	IMPORTO GARANTITO
OCC DI TRANI	<i>Prededucibile</i>	Euro 7320,00	100%	Euro 7.320,00
Avv. MALDARELLI	<i>Privilegio ex art. 2751bis c.c.</i>	Euro 2722,60	40%	Euro 1.090,00
DEUTSCHE BANK	<i>Privilegio ipotecario</i>	Euro 111.007,75	40%	Euro 44.403,00
COMUNE DI TERLIZZI	<i>Privilegiato</i>	Euro 2.111,00	40%	Euro 1.000,00
CONDOMINIO VIA FAVALE 29, SPESE LEGALI LIQUIDATE	<i>Privilegiato ex art. 2755 c.c.</i>	Euro 803,86	40%	Euro 321,38
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	<i>Privilegiato</i>	Euro 2.016,73	40%	Euro 807,00
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE	<i>Chirografario</i>	Euro 1339,18	20%	Euro 268,00
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	<i>Chirografario</i>	Euro 14.000,00	20%	Euro 2.800,00
FIDITALIA	<i>Chirografario</i>	Euro 2.139,15	20%	Euro 428,00
LANZELOT SPE S.r.l.	<i>Chirografario</i>	Euro 14.974,00	20%	Euro 2.995,00
CONDOMINIO VIA FAVALE n.29	<i>Chirografario</i>	Euro 1.244,80	20%	Euro 248,96
ADL Automotive italia srl	<i>Chirografario</i>	Euro 4.489,98	20%	Euro 898,00
UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO	<i>Chirografario</i>	Euro 7564,00	20%	Euro 1513,00

TOTALE		Euro 171.733,05		Euro 64.090,87
---------------	--	------------------------	--	-----------------------

Le rate saranno così corrisposte:

- Le prime n.16 rate da 450,00 euro cadauna verranno corrisposte interamente all'OCC di Trani per il proprio credito.
- La rata n.17 pari ad euro 120,00 da corrispondersi nei confronti dell'OCC di Trani a saldo del proprio credito.

Eventuali acconti a versarsi nei confronti dell'OCC verranno scalati dalle rate e il piano verrà ridotto proporzionalmente nella durata.

- le rate dalla n.18 alla rata n.20 di 450,00 euro cadauna saranno corrisposti i compensi all'Advisor avv. Domenico Maldarelli (di cui la ventesima rata di euro 190,00)

- dalla rata n.21 fino a soddisfo (per 123 rate totali) verranno onorati i crediti verso il resto dei creditori secondo la tabella di seguito riportata con ogni singola rata dell'importo complessivo pari ad euro 452,69.

Le rate saranno così corrisposte (**Scorporo rate mensili per i creditori**):

DEUTSCHE BANK	Euro 361,00
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE (privilegiato)	Euro 6,56
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE (chirografario)	Euro 2,18
COMUNE DI TERLIZZI	Euro 8,13
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	Euro 22,76
FIDITALIA S.p.A.	Euro 3,48
LANZELOT SPE S.r.l.	Euro 24,33
CONDOMINIO VIA FAVALE N. 29 (privilegiato)	Euro 2,61
CONDOMINIO VIA FAVALE N.29 (chirografario)	Euro 2,02
ADL Automotive Italia srl	Euro 7,30
UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO	Euro 12,30
Totale	Euro 452,69

Il pagamento delle rate da parte degli istanti avverrà mediante bonifico bancario direttamente in favore dei creditori sul conto corrente che andranno ad indicare.

11. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DEL SOGGETTO FINANZIATORE

A parere dello scrivente Gestore censure sono da formulare nei confronti dei soggetti finanziatori Deutsche Bank S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e Fidelity spa, concedente il mutuo ipotecario, il primo, ed i finanziamenti i restanti istituti, atteso che le disponibilità dei sovraindebitati, all'atto della richiesta e concessione dei finanziamenti, non erano sufficienti a consentire il pagamento delle rate alle scadenze come previste dal Piano di ammortamento (si pensi alla impossibilità di far fronte al pagamento della rata di mutuo mensile di euro 400,00 a fronte di uno stipendio di Euro 1800,00 mensili ed una famiglia di cinque persone, a cui si è poi aggiunta anche la cessione del quinto dello stipendio di Euro 250,00 (a fronte del finanziamento concesso la BNL Finance spa, ben a conoscenza della esistenza del mutuo, così come è dato evincere da All.27) sempre con la medesima busta paga.

Si rinvia, pertanto, sul punto, a quanto già esposto nel paragrafo 9.1 ed alle conclusioni rassegnate.

12. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Sintetizzando quanto esposto nel paragrafo 10 si può affermare che gli istanti sono disponibili a far fronte alla loro debitoria nell'arco temporale di 12 anni, mettendo a disposizione le loro risorse economiche per complessivi Euro 64090,87 secondo le modalità e ripartizioni sopra indicate.

Il piano di ristrutturazione appare sostenibile per gli istanti, considerando le spese medie mensili da sostenere come sopra indicate.

In merito alla convenienza della proposta di ristrutturazione si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore sia nell'ottica di una tutela dei sovraindebitati, sia per quanto attiene ai tempi e alle possibilità di recupero da parte dei creditori (si pensi che la durata del mutuo concesso da Deutsche Bank è di molto superiore).

All'uopo giova porre l'attenzione sullo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica dei sovraindebitati atteso che le entrate patrimoniali allo stato risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare e contemporaneamente al pagamento dell'intera posizione debitoria.

La valutazione sulla convenienza della proposta di ristrutturazione deve far riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coattiva del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile.

Pertanto, si ritiene che la presente proposta sia nettamente migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria in un'ottica di convenienza sia per la soddisfazione dei creditori che per i sovraindebitati i quali, diversamente, sarebbero costretti a perdere l'unica abitazione di proprietà e a cercare un immobile in locazione, con conseguente aggravio di spese e minori disponibilità finanziarie per il soddisfacimento, anche rateale delle pretese altrui.

L'alternativa della Liquidazione controllata prevista e disciplinata dall'art. 268 e seguenti del CCI potrebbe avere ad oggetto soltanto l'immobile di proprietà della stessa Si.ra Allegretta poiché la vendita dell'unica autovettura (Dacia Lodge) di proprietà del sig. Del Re, tenuto conto dell'anno di immatricolazione (2019) potrebbe risultare antieconomica, scarsamente redditizia e dall'incerto valore di realizzo.

D'altra parte, la soluzione alternativa della Liquidazione controllata, oltre ad un aggravio di costi per la sua esecuzione, non consentirebbe di estinguere la debitoria.

Infatti, ad integrazione nonché a completamento della Proposta è doveroso infine osservare che l'offerta fatta dal proponente come innanzi esposta, comporta la messa a disposizione del creditore di un importo complessivo finanche superiore a quello ipoteticamente ricavabile all'esito di un'asta immobiliare.

A tale valutazione si perviene laddove si consideri che il valore stimato di detto immobile indicato nel "Piano" presentato e come da Perizia qui allegata (All.20) è di euro 91501,00.

Non va sottaciuto, infatti, che, nella ipotesi in cui il bene dovesse essere sottoposto a procedura esecutiva immobiliare, oltre ai costi di esecuzione da portare in prededuzione sul ricavato [pari a circa

€ 15000,00 (per i costi da sopportare per la necessaria documentazione ipocatastale da depositare prima della istanza di vendita, della ctu di stima, delle spese di vendita) e quelle del professionista delegato/custode per complessivi euro 7000,00 circa (l'importo è stato desunto da ciò che comunemente accade preso il Tribunale di Trani)], il prezzo base di una ipotetica prima asta immobiliare sarebbe già pari ad € 77775,85 (così corretto in misura del 15% come comunemente accade nelle perizie dei nostri Tribunali per l'assenza di garanzia per vizi con offerta minima (diminuita del 25%) pari ad € 58331,00.

Posto poi che appare inverosimile, in considerazione del contingente momento storico nonché in funzione delle ben note statistiche sui tempi delle Esecuzioni, che un'asta immobiliare possa concludersi già al primo tentativo di vendita, risulta dunque provata la convenienza economica della siffatta Proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

Per quanto infatti appaia superfluo aggiungere altro, basti comunque osservare che una ulteriore ipotesi di asta comporterebbe poi la fissazione di un prezzo base ancora ulteriormente ribassato. Il tutto senza considerare che nell'ipotesi di conversione della presente procedura in "liquidatoria" andrebbe considerato l'ulteriore costo per € 5.000,00 ca. per compensi spettanti al nominando liquidatore.

Ne consegue che, a parere del Gestore, ferma restando la disponibilità alla corresponsione di risorse integrative degli istanti nell'entità indicata nel Piano presentato la Proposta di Ristrutturazione del debito, con le integrazioni e precisazioni contenute in questa Relazione, è da ritenersi conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata.

13. GIUDIZIO DI COMPLETEZZA E DI ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA

Il Gestore rileva che la documentazione allegata al Piano e quella integrativa richiesta e consegnata dalla debitrice risultano conformi alle previsioni normative.

Anche alla luce delle verifiche effettuate presso le banche dati la documentazione prodotta risulta completa e sostanzialmente attendibile ai fini dell'analisi e della valutazione dell'Attivo e del Passivo della Procedura di sovraindebitamento.

14. CONCLUSIONI ED ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO

Ai sensi dell'art 68 del CCI il sottoscritto, in qualità di Gestore della Crisi da sovraindebitamento, formula le seguenti conclusioni.

Con riferimento,

- a)** alle cause dell'indebitamento e alla diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni:
gli eventi che hanno determinato la crisi sono stati motivati e comprovati in maniera attendibile dai sovraindebitati e descritti nel paragrafo 2 della relazione;
- b)** alle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni:
esse sono state descritte nel predetto paragrafo e consistono sostanzialmente nella perdita di lavoro da parte della sig.ra Allegretta e nella impossibilità di condurre una vita dignitosa del nucleo familiare composto di cinque membri;

c) alla valutazione di completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

si rimanda a quanto esposto nel precedente paragrafo 13.

La finalità dell'incarico conferito al sottoscritto gestore nominato dall'OCC di Trani di redigere una Relazione, sensi dell'art. 68, co. 2, è quella di:

- indicare le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni;
- indicare le ragioni della incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- indicare i presumibili costi della procedura e di valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

Il sottoscritto Gestore ha verificato la qualificazione degli istanti, la complessiva situazione debitoria e la consistenza patrimoniale e reddituale degli stessi, acquisendo tutta la documentazione descritta e qui allegata.

Pertanto, ritenuto

- che gli istanti hanno sempre fornito la massima collaborazione possibile integrando la documentazione mancante in sede di istanza di nomina dei gestori;
- che la documentazione allegata alla Domanda, e successiva modifica ed integrazione, e i relativi dati esposti trovano sostanziale corrispondenza con i dati risultanti dalle verifiche effettuate attraverso la consultazione delle banche dati e la circolarizzazione ai creditori;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni costituenti l'Attivo patrimoniale risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio del ricorrente;

ATTESTA

la completezza e attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 68, co.2, lett.C.

Il sottoscritto Gestore,

ATTESTA

che i costi della procedura – in prededuzione – indicati nel Piano di ristrutturazione ammontano complessivamente ad Euro 7320,00 (al netto dell'acconto versato al momento della domanda) a titolo di compenso spettante all'OCC di Trani.

I costi inerenti al pagamento del contributo unificato ed ai diritti per il deposito del Ricorso stimati in complessivi euro 125,00, nonché le spese di registrazione del Decreto di omologa di euro 200,00, saranno sostenuti direttamente dai ricorrenti dunque non inseriti nel Piano in oggetto.

15. ATTESTAZIONE DI FATTIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Ai fini della omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare , il sottoscritto Gestore della crisi da sovraindebitamento nominato dall'OCC di Trani,

VERIFICATA

la completezza della documentazione depositata;

l'attendibilità dei dati forniti dai debitori per il tramite dell'advisor Avv. Maldarelli e dai creditori, comprovati dalle verifiche documentali effettuate attraverso la consultazione delle banche dati pubbliche e la circolarizzazione dei creditori;

ATTESTA

la ragionevole fattibilità del Piano di ristrutturazione del debito del consumatore proposto e che i debitori intendono sottoporre al vaglio del Tribunale di Trani, in quanto il Piano appare attendibile, sostenibile e coerente.

Con osservanza.

Corato 29 novembre 2024

Avv. Michele De Benedittis

Si allegano:

ELENCO DOCUMENTI

- Cartella 1. stato di famiglia – documenti identità istanti
- Cartella 2. Centrale rischi – Cai Del Re Gianfranco – Allegretta Susanna
- Cartella 3. Certificato debiti tributari Ag. Entrate Direzione Provinciale Del Re - Allegretta
- Cartella 4. Conferimento incarico gestore
- Cartella 5. Istanza OCC Del Re – Allegretta
- Cartella 6. Visure ipocatastale Del Re Gianfranco
- Cartella 7: visura ipocatastale Allegretta Susanna
- Cartella 8. Elenco creditori fornito da Advisor
- Cartella 9. Richiesta precisazione del credito -riscontri
- Cartella 10. Richiesta precisazione credito inviata da OCC agli Enti e certificazione crediti
- Cartella 11. Contratto mutuo Deutsche Bank S.p.A. Allegretta
- Cartella 12. Conto corrente Del Re – Allegretta
- Cartella 13. Cud – buste paga Allegretta Susanna
- Cartella 14. Cud – buste paga Del re Gianfranco
- Cartella 15. Visura casellario giudiziale – carichi pendenti Del Re - Allegretta
- Cartella 16: visura protesti
- Cartella 17: visura pra
- Cartella 18. Unico Allegretta 2011 – 2012- 730-2010
- Cartella 19. Finanziamento cessione del quinto BNL Finance spa
- Cartella 20. Perizia di stima immobile
- Cartella 21. Distinta assegno unico
- Cartella 22. Certificazione crediti Pegaso Università Telematica
- Cartella 23. Certificazione credito Fidelity spa
- Cartella 24. Credito condominio Via Favale – documentazione giudizio civile
- Cartella 25. Precisazione credito ADL Automotive Allegretta
- Cartella 26. Precisazione credito Agenzia Entrate e Riscossione Del Re - Allegretta.
- Cartella 27. Precisazione credito BNL Finance spa
- Cartella 28. Precisazione credito Deutsche Bank

Cartella 29. Precisazione credito Fidelity spa

Cartella 30. Spese mediche

Cartella 31. Visura camerale Del Re

Cartella 32. Contratto professionale advisor

Corato 29 novembre 2024

Avv. Michele De Benedittis